

## REGOLAMENTO (CE) N. 1596/1999 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazine comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 16 bis, paragrafo 1, e l'articolo 17, paragrafi 3 e 14,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(3)</sup>, consiste in una riformulazione del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2184/98 <sup>(5)</sup>; che durante l'esercizio in corso alcune disposizioni di riferimento sono risultate erranee o non aggiornate; che occorre apportare le necessarie correzioni;
- (2) considerando che il regolamento (CE) n. 174/1999 prevede che non sia concessa alcuna restituzione per un'esportazione di formaggio il cui prezzo franco frontiera, prima che venga applicata la restituzione nello Stato membro di esportazione, sia inferiore a 230 EUR/100 kg; che le autorità degli Stati membri devono essere in grado di verificare l'osservanza di tale disposizione; che è opportuno adeguare la disposizione in tal senso, precisando la nozione di prezzo franco frontiera; che occorre a questo proposito stabilire un importo forfetario, in modo da tener conto delle diverse spese di trasporto all'interno della Comunità;
- (3) considerando che il regolamento (CE) n. 174/1999 fissa i periodi di validità dei titoli relativi ai vari gruppi di prodotti; che, date le difficili condizioni di esportazione di alcuni prodotti lattiero-caseari, è opportuno prolungare il periodo di validità dei titoli per tali prodotti;
- (4) considerando che le restituzioni per i formaggi sono differenziate secondo la zona di destinazione; che, a causa dei negoziati per l'ampliamento in corso con alcuni paesi terzi, risulta necessario modificare la relativa disposizione;

(5) considerando che la gestione del contingente di formaggi destinati all'esportazione verso il Canada comporta una serie di formalità, che le autorità competenti di tale paese devono espletare al momento dell'importazione dei prodotti; che le autorità in questione non sono state né sono in grado di applicare le disposizioni previste a tale scopo; che occorre pertanto stabilire altre modalità per garantire un'applicazione corretta del regime;

(6) considerando che è possibile agevolare la gestione del contingente di formaggi destinati all'esportazione verso la Svizzera anticipando la data di rilascio dei titoli; che è opportuno adeguare le relative disposizioni;

(7) considerando che, con la decisione 98/486 del Consiglio <sup>(6)</sup>, è stato approvato un memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana; che tale memorandum prevede che la Comunità gestisca la propria quota del contingente tariffario nell'ambito del regime dei titoli di esportazione; che occorre pertanto stabilire la procedura di attribuzione dei titoli agli interessati;

(8) considerando che, per garantire che i prodotti importati nella Repubblica dominicana facciano parte del contingente e per verificare che i prodotti importati corrispondano a quelli indicati sul titolo di esportazione, l'esportatore è tenuto, al momento dell'importazione, a presentare una copia certificata della dichiarazione di esportazione, con indicazione obbligatoria di alcuni dati; che è opportuno prevedere una disposizione in tal senso;

(9) considerando che, al fine di garantire una corretta applicazione delle misure previste e di evitare un eccessivo frazionamento del mercato con conseguente possibile perdita di quote di mercato per la Comunità, è opportuno, per quanto riguarda l'impiego del contingente, limitare in via prioritaria le domande di titoli ai prodotti che hanno costituito in passato la quasi totalità delle esportazioni verso la Repubblica dominicana e, per quanto riguarda l'attribuzione dei titoli, riservare la maggior parte dei quantitativi disponibili agli esportatori cosiddetti tradizionali di latte in polvere verso il paese in questione; che occorre stabilire un collegamento tra i quantitativi di latte in polvere che tali operatori esportavano in passato nella Repubblica dominicana e il quantitativo per cui può essere chiesto un titolo;

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 144 del 28.6.1995, pag. 22.

<sup>(5)</sup> GU L 275 del 10.10.1998, pag. 21.

<sup>(6)</sup> GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.